
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 30/07/2015

N. 54

Oggetto :

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 24/03/2015 "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC / IMU-TARI-TASI): APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE PER L'ANNO 2015" - APPROVAZIONE MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DI ESENZIONE DELL'IMPOSTA IMU IN RECEPIMENTO ALLE OSSERVAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BORGIO Mario	Sindaco	Presente
TREVES Mario Giovanni Paolo	Consigliere	Presente
CIAMBI Paolo	Presidente	Presente
FORTIS Marco	Consigliere	Assente
JACQUEMET Carmen	Consigliere	Presente
LOVATO Stefano	Consigliere	Presente
LUCCHESI Antonella	Consigliere	Presente
MARESCA Marco	Consigliere	Presente
NEGRO Valerio	Consigliere	Assente
RIVA Lucia	Consigliere	Presente
ROLLANDIN Paolo	Consigliere	Presente
VITALE Serena	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI Maurizio	Consigliere	Presente
MARTINI Massimo	Consigliere	Presente
MENEGHETTI Ruggero	Consigliere	Presente
MERLIN Giacinta	Consigliere	Presente
FOSSON FLORIDA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15
Totale Assenti: 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa LONGIS ANNA.

Il Sig. CIAMBI PAOLO - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO CHE, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2015;

VISTO l'art. 15, comma 12, della L.R. 19 dicembre 2014 n. 13, che ha a sua volta disposto la proroga al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 da parte dei Comuni;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 che differisce il termine di approvazione dei bilanci dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

VISTO, inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio dal 31 maggio al 30 luglio 2015.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24.03.2015 ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC / IMU-TARI-TASI): approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015", con la quale venivano approvate, fra l'altro, le aliquote IMU ed equiparate a prima casa, ai fini dell'esclusione dall'imposta, le unità immobiliari, nel limite di una sola, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale, con esclusione delle categorie A1, A8 e A9;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, Ufficio XIV, prot. n. 8810 del 10 aprile 2015, pervenuta al ns. prot. n. 5115 del 10.04.2015, con la quale si osserva che la facoltà di assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in comodato gratuito ai parenti, prevista dall'art. 13, comma 2, 7° e 8° periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere esercitata nel rispetto dei limiti tassativi ivi definiti. In particolare, qualora il Comune decida di esercitare tale facoltà, si deve prevedere che l'assimilazione operi:

- a) per le unità immobiliari concesse del soggetto passivo in comodato esclusivamente ai parenti in linea retta in 1° grado;
- b) per una sola unità immobiliare;
- c) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui;

CONSIDERATO CHE il Consiglio comunale, con deliberazione n. 17/2015 sopra richiamata, non aveva previsto che il soggetto passivo di imposta possedesse anche il requisito indicato al precedente punto c) ma unicamente i requisiti di cui ai punti a) e b) e che, pertanto, tale deliberazione deve essere modificata in coerenza a quanto previsto dalla Legge 214/2011;

PRESO ATTO CHE con la nota sopra richiamata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze invitava il Comune a procedere alla modificazione della deliberazione n. 17/2015;

RITENUTO di stabilire che ai soggetti passivi d'imposta che posseggano i requisiti indicati alle lettere a) e b) di cui ai commi precedenti, per poter beneficiare della facoltà di assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in comodato gratuito ai parenti, verrà applicata

l'esenzione limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00;

SENTITO IL CONSIGLIERE Antonella LUCCHESI illustrare l'argomento e precisare che in sede di Commissione Consiliare Bilancio e Attività Produttive il consigliere Ruggero MENEGHETTI aveva osservato che gli immobili di proprietà di soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE risultavano equiparati all'abitazione principale ai fini dell'IMU, chiedendo di verificare la possibilità di escludere tale assimilazione al fine di incrementare il gettito di imposta. In merito, comunica che in seguito ad una verifica, risulta che dall'anno 2015 la legge dispone che gli immobili di proprietà di residenti all'estero iscritti all'AIRE non sono più equiparati all'abitazione principale, salvo che i soggetti interessati dimostrino di trovarsi nella condizione di pensionati.

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i. nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI palesemente espressi mediante alzata di mano:

Consiglieri Presenti: 15
Consiglieri Votanti: 15
Voti favorevoli: 15
Voti contrari: nessuno
Consiglieri astenuti: nessuno

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI MODIFICARE la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24.03.2015 in recepimento alle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze in premessa richiamate, approvando le seguenti aliquote relative all'IMU:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze (un C/2 un C/6 e un C/7), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU
Equiparazione prima casa – nel limite di una sola unità immobiliare (con pertinenze un C/2 un C/6 e un C/7) concessa in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado, che la utilizza come abitazione principale, escluse le categorie A/1, A/8, A/9 e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	Esclusi dall'IMU

DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa, e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI INVIARE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, della Legge 22.12.2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità telematiche stabilite.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente
F.to : CIAMBI Paolo

Il Segretario Comunale
F.to : LONGIS Anna

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale
F.to LONGIS Anna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2015 al 20/08/2015 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 05/08/2015 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 05/08/2015

Il Segretario Comunale
F.to LONGIS Anna

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere
in ordine alla regolarità Tecnica
(Resp. Servizio Finanziario)

Esito
Favorevole

Il Responsabile
F.to: LONGIS Anna

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 05/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
LONGIS Anna